

Marchesi venne concessa una aspettativa di mesi sei senza retribuzione, con decorrenza dal 21 maggio 1951, a norma dell'art. 29 del contratto collettivo di lavoro, dovendosi la predetta impiegata recare fuori Roma, per sottoporsi a cure mediche per postumi di laparatomia e per astenia generale, documentate con certificati medici.

La Sig.ra Schiavetti, con lettera del 16 novembre s.a., ha chiesto un ulteriore periodo di aspettativa di mesi tre, a decorrenza dal 21 novembre 1951, perdurando i motivi che determinarono la concessione del precedente periodo di aspettativa.

La Direzione generale, considerata l'urgenza dei motivi addotti, ha autorizzato la predetta impiegata a considerarsi in aspettativa senza retribuzione dal 21 novembre 1951, a norma dell'art. 29 del contratto collettivo di lavoro.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente in data odierna, approva.

g) - Aspettativa in favore dell'impie